

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della fornitura di ossigeno medicale gassoso AIC, aria medicale e ossido di azoto con correlati servizi di logistica e manutenzione degli impianti necessari alle attività di soccorso sanitario in area extra ospedaliera. Affidamento di durata triennale nei limiti dell'importo triennale di €1.121.208,00 al netto dell'IVA e dei contributi di legge comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso

Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA..... | 3 |
| ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO | 3 |
| ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 4 – CONTROLLI DI EFFICIENZA E RUOLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE | 3 |
| ART. 5 - CORRISPETTIVI | |
| ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 5 |
| ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 6 |
| ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO..... | 6 |
| ART. 9 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA | 7 |
| ART. 10 - PENALI | 7 |
| ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO..... | 11 |
| ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARES 118 | 11 |
| ART. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 11 |
| ART. 17 - FORO COMPETENTE | 12 |
| ART. 18 - NORME DI RINVIO..... | 12 |

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di ossigeno medicale gassoso AIC, aria medica e ossido di azoto con correlati servizi di logistica e manutenzione degli impianti necessari alle attività di soccorso sanitario in area extra ospedaliera. Affidamento di durata triennale nei limiti dell'importo triennale di € 1.121.208,00 al netto dell'IVA e dei contributi di legge comprensivo di oneri della Lotto unico il cui affidamento è articolato come segue:

| Lotto | Descrizione servizi/beni |
|--------------|---|
| 1 | Fornitura di Ossigeno medicale AIC, Aria medica e Ossido di Azoto (comprensivo di servizio logistico di distribuzione, trasporto e consegna delle bombole ai centri di utilizzo Servizio di Manutenzione degli impianti di erogazione a bordo ambulanza preventiva e straordinaria |

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto per l'attivazione del servizio

Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni, di ulteriori mesi 24 per l'importo corrispondente al valore dell'aggiudicazione, proporzionato alla nuova durata biennale

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo triennale a base d'asta del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato è pari a €1.121.208,00 IVA esclusa.

La Ditta aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda, sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelli che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità per l'esecuzione della fornitura del servizio oggetto di gara. Ogni e qualsiasi responsabilità, per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio di cui trattasi, o gli eventuali inconvenienti e danni provocati all'Azienda o a terzi, resta a completo carico della ditta esecutrice del servizio.

ART. 4 – CONTROLLI DI EFFICIENZA E RUOLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto medesimo da parte dell'O.E. aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei

documenti contrattuali: a tal fine, con cadenza almeno semestrale, il Direttore dell'esecuzione invia al RUP dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio e alla sua esecuzione.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Dec o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura della Impresa richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente dispone la segnalazione di NON conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 6 del Capitolato tecnico.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le metodologie che riterrà opportune, controlli e verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni di Legge che regolano la fornitura oggetto di gara.

ART. 5 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica.. Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non potrà vantare alcun diritto, fatta salva l'accettazione espressa della possibilità di procedere con la fatturazione disgiunta, fino alla concorrenza delle percentuali di partecipazione delle raggruppate/ausiliarie al Raggruppamento stesso ovvero delle subappaltrici.

Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto o ad ogni titolo coinvolto nell'esecuzione della fornitura.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale

osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

Tuttavia nel caso in cui l'Azienda si trovasse nell'ipotesi di sollevare l'eccezione di cui all'art 1460 c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente. Ai fini dell'eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto prescritto all'art 1284 del Codice Civile.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico aggiudicatario avviene nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 629-633, della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.24 aprile 2014 n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89, nonché del regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032 del 30 gennaio 2017, così come integrato e modificato dal Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00247 del 2 luglio 2019.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate a Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118, Via Portuense 240 00149 Roma P.IVA 0817369100

Le fatture devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti" al fine di consentirne la regolare liquidazione e devono essere inviate ad ARES 118 esclusivamente in formato elettronico.

ARES 118, previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00247 del 2 luglio 2019, provvede a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di "consegna fattura". Terminata la procedura di liquidazione l'Azienda procede al pagamento dei "crediti certificati" entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il sessantesimo giorno della data di consegna fattura.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti nell'atto costitutivo del raggruppamento, alla ditta mandataria del raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura deve contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le cooperative raggruppate.

In caso di mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento la ditta aggiudicataria rinuncia a sospendere il servizio e a chiedere la risoluzione del contratto la cui esecuzione

deve proseguire sino alla sua naturale scadenza.

Si informa altresì che al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con il DCA n. U00006 del 02/01/2018 è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori di beni e servizi del SSR dovranno scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, quale parte integrante dei negozi giuridici in essere.

Ad ogni modo, il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo dopo la verifica della regolare esecuzione attestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità previste nel presente capitolato.

La liquidazione della fattura è subordinata all'acquisizione del DURC regolare e/o dell'eventuale ditta subappaltatrice e all'accertamento della regolarità del servizio espletato, attestato dal competente servizio di ARES 118.

I pagamenti verranno eseguiti ai sensi della normativa regionale vigente, ossia ai sensi degli artt. 51 e 56 della L. R. n. 22/80 e successive modificazioni e integrazioni, a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la fattura è pervenuta in Azienda.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell'art. 120 c. 12 del D.lgs. 36/2023.

Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La richiesta dovrà pervenire all'Azienda e dovrà contenere l'indicazione dei crediti che l'O.E. aggiudicatario intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell'ordine di riferimento. Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria risponde dei danni procurati a persone o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali.

A tale scopo, la Ditta si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un'adeguata copertura per danni a persone e cose (R.C.T.) nonché per danni ai prestatori di lavoro (R.C.O.) derivanti dall'espletamento del servizio, per un massimale aggregato annuo non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).

Pertanto, prima della data di esecuzione del servizio stabilita dal contratto la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all'intero periodo contrattuale.

ART. 10 - PENALI

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali elencate all'articolo 24 del Capitolato.

L'applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC a valere quale atto di significazione e costituzione in mora, contenente la descrizione fattuale delle inadempienze riscontrate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del Capitolato tecnico verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente per PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente ovvero non vi sia stata riscontro o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come indicate all'art. 24 del Capitolato tecnico, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le contestazioni dovranno essere circostanziate ai fatti e chiaramente ed inequivocabilmente riferite ad una o più prescrizioni contrattuali, reputate disattese.

Le stesse saranno reputate tempestive ogni qualvolta la segnalazione pervenga al Dec ovvero direttamente al Rup, entro il minor tempo consentito e ad ogni buon fine non appena i soggetti preposti ai controlli vengano a conoscenza dell'inadempienza. La contestazione non sarà reputata tardiva, in ogni caso, se formulata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di inadempienza e dalla piena conoscibilità della stessa da parte del Dec

ovvero del Rup, ove direttamente coinvolto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Resta inteso che l'Amministrazione procederà, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali: si applica, in particolare, l'art. 126 del Codice degli Appalti, atteso che quest'ultimo opera nell'ambito della verifica sul regolare e corretto andamento dei contratti pubblici.

La penale, all'esito dell'*iter* di verifica, sarà comunicata e irrogata entro i 15 giorni successivi alla presentazione della memoria controdeduttiva da parte del Fornitore.

Acquisite le giustificazioni dell'appaltatore, nei modi e nei tempi sopra descritti, il Dec, individuata la penalità e quantificato il suo importo complessivo, provvederà a comunicare al Rup l'esito del procedimento di contestazione, con contestuale indicazione della fattispecie violata e la sua quantificazione economica, nonché a richiedere al Rup il nulla osta a procedere alla fattiva applicazione della penalità, entro il termine di 15 giorni dall'acquisizione delle controdeduzioni.

Si rinvia integralmente all'art. 24 del Capitolato tecnico.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, nonché quanto disposto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi:

1. inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione dell'Azienda di adempiere;

2. arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
3. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
4. violazione degli artt. 119 e 120 del D. Lgs n.36/2023 in materia di subappalto e cessione del contratto;
5. mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
6. mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
7. mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; - perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
8. per reati accertati ai sensi dell'art. 122 comma 1, lettera c, del D. Lgs. n.36/2023;
9. qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs n.36/2023;
10. violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
12. ulteriori inadempienze dell'impresa dopo la comminazione di penalità per un importo complessivo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale annuo;
13. irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale;
14. in caso di perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, nonché dal Capitolato tecnico e dalla normativa speciale applicabile all'oggetto di gara;
15. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti ovvero nei in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati dall'Azienda;
16. per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
17. qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà

dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;

18. qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 120. Comma 1 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;

19 in presenza di una o più previsioni a carattere cogente non espressamente richiamate ivi incluse quelle riconducibili alla tutela dell'interesse pubblico e dell'autotutela amministrativa.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto all'operatore economico, fissando un termine non superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per le controdeduzioni. La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi lo svolgimento del servizio, in danno all'operatore economico inadempiente.

L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni.

In particolare, qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, ARES 118 si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 123 del D.lgs. 50/2016.

ART. - 13 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, in materia di misure straordinarie di gestione di

imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, ARES 118 in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria per il singolo Lotto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'O.E. contraente è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente capitolato comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel capitolato tecnico al punto 3.

Il contratto derivante dall'esecuzione dell'appalto non può essere ceduto.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARES 118

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARES 118, approvato con Deliberazione 194/2015, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi.

In caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione.

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare ARES 118, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale

responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto è devoluto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.lgs.31.03.2023 n. 36, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.